



Società Aeroportuale **fanum fortunae srl**
Viale E. Mattei n. 50 - 61032 Fano (PU)
Telefono: 0721.866040 – Fax: 0721.866035
C.F. e P.iva: 01335900419 E-mail: info@aeroportodifano.it;
PEC: aeroportodifano@legalmail.it; www.aeroportodifano.it

DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SUL SEDIME AIRSIDE E AREE NON COLTIVATE DELL’AEROPORTO ENZO OMICCIOLI DI FANO (PU) PER LA DURATA DI ANNI 1 (UNO).

Premessa

La cura del prato viene considerato il sistema migliore dell’habitat aeroportuale più efficace ad allontanare gli uccelli; esso costituisce un sistema deterrente per molte specie di uccelli che sono attratte dall’erba bassa per riposarsi o per nutrirsi.

La gestione del prato richiede anche il controllo delle erbacce a foglia larga che possono essere una fonte di nutrimento vegetale per i piccioni, di semi per i passerai e di insetti per altre specie.

Le tecniche di gestione devono pertanto garantire che sussistano buone condizioni per la regolare crescita dell’erba, soprattutto in prossimità dei campi d’atterraggio e delle piste di rullaggio dove la presenza di uccelli rappresenta maggiormente un rischio.

La gestione dell’habitat delle piste è imperativa se si vuole ridurre al minimo il rischio di collisione degli uccelli con i velivoli.

Manutenzione del prato.

Tutto il prato sarà tagliato in modo uniforme alla stessa altezza su tutte le aree e senza danneggiare la superficie preesistente.

L’affidatario deve seguire ed attenersi ad un sistema di taglio approvato per garantire che tutte le aree siano tagliate a turno; l’affidatario completerà un’area di prato prima di spostarsi alla successiva. L’affidatario deve prestare particolare attenzione attorno ai pannelli segnalatori, luci di protezione piste e piazzole, recinti, nicchie contatori, ecc...

Poiché non è possibile prevedere con precisione il numero esatto di tagli d’erba che possono essere richiesti sul sito in un anno, l’affidatario effettuerà fino a 4 tagli d’erba, a richiesta della Società di gestione aeroportuale.

In tempi di crescita rapida potrebbe essere necessario ridurre i tempi di turnazione allo scopo di mantenere l’altezza del prato entro i limiti specificati. Se ciò fosse necessario l’affidatario dovrà intervenire tempestivamente. Il personale dell’affidatario, impiegato nell’utilizzo dei macchinari deve essere adeguatamente addestrato. Tutti i veicoli devono essere in condizioni soddisfacenti e devono rispondere agli standard di Sicurezza normativi.

ART. 1 – Natura dell’Affidamento.

Il Contratto avrà la natura e lo scopo di un affidamento di servizio secondo la normativa che regola i contratti attraverso l’uso del Cottimo Fiduciario, sarà revocabile a giudizio insindacabile della Società Aeroportuale Fanum Fortunae Srl (stazione appaltante); detto servizio non è soggetto alla vigente legislazione dei contratti agrari.

ART. 2 – Oggetto dell’Affidamento.

L’affidamento avrà per oggetto lo sfalcio erba, sulle zone di terreno del sedime airside della pista e delle aree non coltivate dell’estensione di circa 12/13 ettari facenti parte del sedime dell’Aeroporto di Fano secondo le modalità appresso indicate.

ART. 3 – Durata e Revoca.

L’affidamento avrà durata di anni 1 (uno), eventualmente rinnovabili per anni 1 (uno), a decorrere dalla data indicata sull’atto di affidamento. La Società Aeroportuale Fanum Fortunae Srl si riserva tuttavia la facoltà di revocare l’affidamento stesso in ogni tempo, per qualsiasi motivo a suo insindacabile giudizio. In tale caso la revoca sarà notificata al concessionario mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed avrà effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della raccomandata. La revoca non dà diritto ad alcun compenso od indennizzo di sorta.

ART. 4 – MODALITA’ E CONDIZIONI TECNICHE

L’affidamento del servizio di sfalcio dell’erba è subordinata, altresì alle seguenti condizioni:

- a) Le zone del compendio demaniale, devono essere mantenute a prato stabile e asciutto. Qualunque lavoro che il concessionario intenda eseguire, dovrà preventivamente essere sottoposto al benestare del concedente. Tutte le operazioni potranno comunque essere autorizzate solo qualora non emergano controindicazioni per la sicurezza in genere e per la sicurezza dell’aeronavigazione in particolare.
- b) L’altezza del manto erboso a fine taglio dovrà risultare di max. 10 cm. (dieci) in tutte le zone delle infrastrutture di volo (vie di rullaggio, area di movimento velivoli) da mantenere a prato rasato. La ditta è tenuta inoltre a colmare ed a curare le eventuali buche, avvallamenti e solchi che si dovessero formarsi a seguito di dette lavorazioni. Il taglio dell’erba dovrà avvenire con mezzi meccanici a datti alla suddetta lavorazione. Tutti i materiali, le attrezzature sono da intendersi a carico della ditta appaltatrice dei suddetti lavori.
- c) L’impresa appaltatrice dovrà osservare scrupolosamente e fare osservare ai suoi dipendenti le disposizioni che saranno impartite dalla Società Aeroportuale Fanum Fortunae Srl. Tali disposizioni non potranno essere in contrasto con le norme sulla prevenzione degli infortuni. Sono inoltre previste a cura della ditta appaltatrice il materiale antinfortunistico per gli operai, la cartellonistica di sicurezza, materiale di protezione individuale e del cantiere.
- d) A sfalcio effettuato, il sedime del campo deve restare spoglio completamente da qualsiasi specie di vegetazione ed il prato non dovrà avere un’altezza superiore a 10 cm. In particolare deve essere estirpato ogni cespuglio arbustivo. Il materiale di risulta dell’attività di sfalcio deve essere immediatamente rimosso.
- e) E’ fatto divieto assoluto di alterare il sedime con movimenti di terra che non abbiano per scopo le eventuali colmature delle buche, avvallamenti e solchi.
- f) Le persone, i mezzi di trasporto, gli attrezzi vari di lavoro e gli altri materiali di qualsiasi natura, dovranno permanere sul sedime il tempo necessario per l’esecuzione del lavoro, nella giornata o frazione di giornata.
- g) Tutti i lavori agricoli sono subordinati alle attività aeronautiche e pertanto sono soggetti all’approvazione della Società Aeroportuale Fanum Fortunae Srl. Per tale motivo nulla può essere preteso dal concessionario per eventuali sospensioni, ritardi o rinvii dell’esecuzione dei lavori stagionali.
- h) La Società Aeroportuale Fanum Fortunae Srl non risponderà dei danni che possono derivare alle persone ed alle cose appartenenti all’affidatario. Questi invece risponderà dei danni che

possano derivare alle persone ed alle cose della Società Aeroportuale o di terzi, e dalla inadempienza alle condizioni del presente atto.

- i) L'affidatario dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni impartite dalla Società Aeroportuale specie per le attività di attraversamento delle vie di rullaggio e pista al fine di limitare al massimo la presenza residuale di F.O.D. (Foreign Object Damaging).
L'attività di sfalcio ai lati della pista e delle vie di rullaggio potrà essere effettuata solo previo contatto e coordinamento con la direzione dell'Aeroporto e/o nelle ore e giorni di chiusura dell'aeroporto.

ART. 5 – Operazioni di Sfalco e Bandiera di Pericolo.

Il concessionario è tassativamente obbligato ad attrezzare ogni mezzo meccanico, fisso o mobile, necessario per i lavori agricoli, entro il sedime aeroportuale, di una bandierina rossa, ben visibile e di rimanere costantemente in contatto radio.

E' inoltre obbligatorio il rispetto della procedura di sfalcio predisposta dalla direzione aeroportuale.

ART. 6 – ASSISTENZA ED ASSICURAZIONI SOCIALI.

L'affidatario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge ed i regolamenti relativi all'assistenza ed assicurazioni del personale addetto ai lavori agricoli.

ART. 7 – DANNI PRODOTTI DALL'ATTIVITA' DI VOLO.

Nessun risarcimento o riduzione del canone, spetta al concessionario per danneggiamenti prodotti al terreno in dipendenza dell'attività di volo, nonché in dipendenza di qualsiasi altra esigenza ritenuta tale a giudizio insindacabile della Società Aeroportuale Fanum Fortuane Srl.

ART. 8 – INADEMPIENZE.

Per eventuali inadempienze da parte dell'affidatario agli obblighi assunti con il presente disciplinare e con il successivo atto di affidamento, l'affidatario stesso incorrerà nella decadenza del contratto di servizio.

Fano, lì 16/03/2017